CONVITTO NAZIONALE
"Principe di Napoli"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico
Piazza Matteotti n. 14 – 06081 ASSISI Tel. 075/816828 – 812507 fax 075/8198756

LICEO SCIENTIFICO
ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE
"PRINCIPE DI NAPOLI"
di Assisi

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Delibera del Collegio Docenti del 27/05/2022)

Sommario

ARTICOLO 1. DISCIPLINA 3
ARTICOLO 2. MANCANZE E INFRAZIONI DISCIPLINARI (presenza/distanza) 3
ARTICOLO 3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 4
ARTICOLO 4. ORGANI COMPETENTI, FATTISPECIE E PROCEDURE 4
ARTICOLO 5. DIFESA 5
ARTICOLO 6. ATTIVITÀ SOSTITUTIVE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 5
ARTICOLO 7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CREDITO SCOLASTICO 5
ARTICOLO 8. RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 5
ARTICOLO 9. ORGANO DI GARANZIA 6

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 1. DISCIPLINA

Comma a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Comma b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Comma c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Comma d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Comma e. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Comma f. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Comma g. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Comma h. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ARTICOLO 2. MANCANZE E INFRAZIONI DISCIPLINARI

Comma a. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 249/98 si configurano quali mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- **A.** Ritardi non giustificati o ripetuti.
- **B.** Assenze non giustificate.
- **C.** Assenze ripetute / ritardi nella giustificazione delle assenze.
- **D.** Saltuario assolvimento degli impegni di studio.
- **E.** Comportamenti lesivi dell'altrui dignità e personalità.
- **F.** Comportamenti che ledano l'esercizio della libertà di apprendimento e/o di insegnamento o che limitino o impediscano il regolare svolgimento delle attività didattiche.
- **G.** Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

H. Comportamenti che mettano in pericolo l'integrità o ledano il patrimonio scolastico comprese le strutture, i macchinari, i sussidi didattici (nel caso, ad esempio, di danneggiamento di PC e materiali utili alla DDI, forniti in comodato d'uso dalla scuola agli studenti).

I. Comportamenti lesivi della qualità della vita nella scuola e dell'accoglienza dell'ambiente scolastico (rumore, rifiuti, fumo, eccetera…).

J. Compimento di reati o atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.

ARTICOLO 3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Comma a. Allo studente che realizzi comportamenti configurabili quali mancanze o infrazioni disciplinari, sono irrogate le seguenti sanzioni:

A. Ammonizione verbale/richiamo disciplinare scritto (R-DS/Docente).

B. Nota disciplinare scritta (R-DS/Docente).

C. Provvedimento disciplinare (C.d.C.).

D. Attività, fuori dagli orari di lezione, diretta alla riparazione dei danni causati al patrimonio scolastico per il ripristino della funzionalità o estetica dei beni danneggiati (C.d.C.).

E. Allontanamento dalla comunità scolastica entro i 15 giorni (C.d.C.).

F. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni (C.d.C.).

ARTICOLO 4. ORGANI COMPETENTI, FATTISPECIE E PROCEDURE

Comma a. In caso di violazioni di non grave entità si applicano i provvedimenti di cui alle lettere A e B dell'ART. 3 comma a. La sanzione di cui alla lettera A è irrogata dal docente o dal Dirigente Scolastico; nel caso di richiamo scritto esso è visibile dal R.E. La sanzione di cui alla lettera B è irrogata dal docente o dal Dirigente Scolastico e annotata sul R.E.

Comma b. In caso di comportamenti che ledano il patrimonio scolastico comprese le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, si applica il provvedimento di cui alle lettere C e D dell'ART. 3 comma a. La sanzione è irrogata dal C.d.C. presieduto dal Dirigente Scolastico. La sanzione è comunicata alla famiglia. Qualora non sia possibile la riparazione diretta del danno, è applicata una pena pecuniaria di ammontare pari al valore del danno oggettivamente accertato e valutato. Qualora, date le circostanze, sia impossibile individuare il diretto responsabile del danno, la classe o le classi che hanno utilizzato il bene danneggiato, l'intera comunità degli studenti è responsabile oggettivamente del danno ed è tenuta a risarcirlo. È fatta salva altra diversa responsabilità eventualmente accertata.

Comma c. In caso di infrazioni disciplinari reiterate o di entità giudicata grave riguardo la lesione di diritti altrui e degli interessi della comunità scolastica, si applica il provvedimento di cui alla lettera E dell'ART. 3 comma a. Essa è applicabile anche nei casi in cui lo studente si sottragga ad attività di cui all'ART. 3 comma a lettera D. Il provvedimento, di durata non superiore a quindici giorni, è irrogato dal Consiglio di classe, comunicato alla famiglia, trascritto nel R.E. e nei verbali del Consiglio di Classe.

Comma d. In caso di compimento di reati il Consiglio di classe si riunisce ed, eventualmente, delibera rinviando alla giunta esecutiva la decisione di sospensione superiore a quindici giorni. In caso di compimento

di reati o atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone (ART. 2, comma a lettera J), la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Comma e. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia dello stesso studente sconsiglino il rientro nella scuola, lo studente può iscriversi ad altro istituto.

ARTICOLO 5. DIFESA

Comma a. Lo studente, prima di veder irrogata la sanzione, è sempre invitato ad esporre le proprie ragioni e può indicare eventuali testimoni che assumeranno la responsabilità della veridicità di quanto affermano.

ARTICOLO 6. ATTIVITÀ SOSTITUTIVE AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Comma a. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire i provvedimenti disciplinari in attività in favore della comunità scolastica o di altre agenzie educative del territorio a essa direttamente o indirettamente correlate.

Comma b. Il tipo di attività (pulizia, manutenzione, biblioteca, tutoraggio, ecc.), i tempi, le modalità del suo svolgimento, saranno di volta in volta stabiliti dal Dirigente Scolastico dopo aver sentito lo studente e, eventualmente, il C.d.C.

Comma c. In nessun caso le attività sostitutive possono svolgersi durante le ore di lezione.

Comma d. Le attività di cui al presente articolo non possono essere considerate nel computo delle attività di PCTO.

Comma e. Le attività di cui al presente articolo non possono essere utilizzate come Credito Formativo Esterno.

ARTICOLO 7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CREDITO SCOLASTICO

Comma a. Tenendo conto che, ai sensi dell' art.11 del DPR 23 luglio 1998 N 323 regolamento recante le disposizioni attuative della L. 10 dicembre 1997 Disposizione per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole un apposito punteggio denominato Credito Scolastico e che tale punteggio tiene in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, allo studente al quale sia stata irrogata una delle sanzioni di cui alle lettere C, D, E, F dell'ART.3 comma a, nessun credito scolastico interno potrà essere attribuito nell'anno nel quale la sanzione è stata irrogata.

ARTICOLO 8. RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Comma a. In caso di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 328 commi 2 e 4 del D.L. 16/4/1994 numero 297, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Direttore dell'UST della Provincia, che decide in via definitiva, sentiti gli organismi competenti.

Comma b. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma precedente è ammesso ricorso da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia costituitosi in seno alla istituzione scolastica.

ARTICOLO 9. ORGANO DI GARANZIA

Comma a. L'organo di garanzia interno è costituito: da due studenti eletti dal comitato studentesco tra tutti gli studenti iscritti, due docenti, eletti dal Collegio dei Docenti, un genitore, eletto dal Comitato dei Genitori tra tutti i genitori degli studenti iscritti, un membro del personale amministrativo o ausiliario eletto nel corso di una riunione appositamente convocata.

Comma b. Risultano elette le persone più votate. I primi non eletti svolgeranno funzione di supplenza in caso di conflitto di interessi.

Comma c. In seno all'organo, nella prima riunione d'insediamento, sarà eletto il presidente che nominerà il segretario.

Comma d. L'organo di garanzia ha durata annuale e deve riunirsi entro cinque giorni dal deposito del ricorso presso l'ufficio del protocollo-segreteria del R-DS.

Comma e. Qualora un membro dell'organo sia in conflitto di interessi, esso sarà sostituito dal supplente appartenente alla rispettiva categoria. L'organo delibera entro quindici giorni dal deposito del ricorso e può adottare tutti gli strumenti che riterrà idonei per un'equa decisione, compresa l'audizione dello studente, di eventuali testimoni o di altre persone che abbiano interesse ad intervenire, l'acquisizione di documenti, ecc. L'organo di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98). In tal caso si applicano le stesse norme procedurali indicate nei commi precedenti.

Comma f. L'elezione dei componenti l'Organo di Garanzia avverrà secondo le modalità espresse all'ART. 13 comma a del Regolamento di Istituto.